



# CONSORZIO DI BACINO 16

Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 47 del registro delle deliberazioni 11/12/2020**

---

**OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DIPENDENTE DEL COMUNE DI RONSECCO, AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PRESSO IL CONSORZIO DI BACINO 16 – RAG. RENZO MASOERO.**

---

Il giorno **undici** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **17:16** nella sede di via Giannone 3 a Settimo Torinese, a seguito di regolare convocazione si riunisce il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio di Bacino 16**, dei quali sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	MASSONE ANTEO	Presidente	Presente
2	BALBO DONATELLA	Vice Presidente	Presente
3	DE LUCIA ANTONIO	Consigliere	Presente
4	MENSIO FEDERICO CARLO VILFREDO	Consigliere	Presente
5	MARTINO DANIELA	Consigliere	Presente

Totale Presenze 5

Totale Assenze 0

Assume la presidenza il **Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Anteo Massone**

Partecipa il **Segretario, Dr.ssa Alessandra Sferra**.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali l'argomento in oggetto.

## A relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che con propria deliberazione n. 21 del 18/12/2019, si è stabilito di ricorrere, per l'anno 2020, all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del Rag. Renzo MASOERO, dipendente del Comune di Ronsecco a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D posizione economica D4, cui assegnare il ruolo di Responsabile del Servizio contabile-finanziario;

### VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- L'art. 153, comma 4, del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), indica le principali competenze del Responsabile del "Servizio Finanziario": "*è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica*". Nell'esercizio di tali funzioni il Responsabile agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica, e segnala alla Corte dei conti eventuali squilibri.
- l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

## PRESO ATTO:

- del parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: “l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- della Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
- del parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;
- del parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d’eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- dell’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...”;

RILEVATO che il ricorso al cd. “scavalco d’eccedenza” consente al Consorzio di Bacino 16 la realizzazione delle esigenze descritte, in primis l’efficacia dell’azione amministrativa, attesa la comprovata esperienza nel settore contabile dell’impiegato succitato;

DATO ATTO che il Consorzio, con lettera prot. n. 3657 del 07/12/2020, ha richiesto al Comune di Ronsecco l’autorizzazione al rinnovo dell’incarico di collaborazione per il Rag. Masoero Renzo, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge 311/2004, fino al 30 aprile 2021, fatte salve le proroghe di legge dei termini di approvazione del Conto consuntivo 2020, alle medesime condizioni applicate nell’anno 2020;

RITENUTO OPPORTUNO ricorrere all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Rag. Renzo MASOERO, assunto presso il Comune di Ronsecco a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D posizione economica D4, cui assegnare il ruolo di Responsabile del Servizio contabile-finanziario, fino al 30 aprile 2021, fatte salve le proroghe di legge dei termini di approvazione del Conto consuntivo 2020.

## VISTI:

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26/02/2019 avente ad oggetto "Avvio del ciclo della performance 2019. approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni finanziarie".
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 14/07/2020 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 - Sezione strategica e sezione operativa";
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 14/07/2020 ad oggetto: " Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022. Proposta all'Assemblea Consortile";
- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

## DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate.
- 2) Di ricorrere , fino al 30 aprile 2021, fatte salve le proroghe di legge dei termini di approvazione del Conto consuntivo 2020 all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Rag. Renzo MASOERO, assunto presso il Comune di Ronsecco a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D posizione economica D4, cui assegnare il ruolo di Responsabile del Servizio contabile- finanziario.
- 3) Di rendere disponibili gli strumenti tecnici (personal computer, cellulare, collegamento vpn per l'accesso alla rete del consorzio), necessari per l'effettuazione di prestazioni lavorative al di fuori dei locali sede del Consorzio di Bacino 16.
- 4) Di dare atto che:
  - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
  - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.
- 5) Di dare atto che il presunto compenso lordo, pari a € 1.200,00 lordi al mese, trova copertura al capitolo 116 "Incarico Segretario e Responsabile Finanziario" Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroagg. 09 per il compenso, al cap. per gli oneri a carico del Consorzio per € 401,64 al mese al cap. 171 "Oneri a carico dell'ente su compensi segretario e resp, finanziario" Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 09 del Bilancio di previsione 2021 - 2023 in corso di formazione
- 6) Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

- 7) Di incaricare il responsabile dell'Area Amministrativa di dar corso agli indirizzi suddetti, assumendo i conseguenti atti gestionali.
- 8) Di trasmettere il presente atto al Comune di Ronsecco per gli adempimenti di propria competenza.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;  
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

### **D E L I B E R A**

Di approvare così come si approva la proposta presentata

il Segretario  
Dr.ssa Alessandra Sferra

il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Avv. Anteo Massone

---